



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento

Prot. 695
S 195 bis

Roma, 1 APR. 2008

*ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE
DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

- F. VVF CISL
- AP VVF
- SI.N.DIR. VVF
- FP CGIL VVF
- UIL PA VVF
- USPPI - DIRIGENTI



LORO SEDI

E per conoscenza:

AL SIG. DIRIGENTE GENERALE
CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

SEDE


OGGETTO: Ulteriori risorse per il fondo di produttività.

Al fine della sollecita attuazione dell'art. 31 dell'Ipotesi di Accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente - siglato lo scorso 14 marzo - e di seguito al pregresso confronto concernente l'attuazione dell'art. 3, comma 136, della legge n. 244/2007 ("Patto per il soccorso"), questa Amministrazione ritiene utile avviare la prevista fase negoziale a livello decentrato nazionale sulla base delle seguenti possibili linee di indirizzo per l'anno 2008, sia in relazione alle materie già espressamente previste dal 2° comma del citato art. 31, sia in relazione a possibili materie aggiuntive, in particolare nel settore della prevenzione incendi e della sicurezza sul lavoro.

Si resta pertanto in attesa di cortesi osservazioni e proposte al riguardo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Pezzoraro)

- 
- anno 2007 di euro 66.000
- a decorrere dall'anno 2008 di euro 58.000

2. L'incremento di euro 58.000 previsto dal comma precedente a decorrere dall'anno 2008 verrà utilizzato anche per compensare la maggiore responsabilità derivante dal conferimento di direzione transitoria dell'ufficio dirigenziale, formalmente attribuita, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

4. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso previste dall'articolo 5 del D.P.R. 29 novembre 2007.

Articolo 31

Ulteriori risorse per il fondo di produttività

1. Le risorse previste dall'art. 3, comma 136 della legge 24 dicembre del 2007 n.244, riferite al personale direttivo, pari ad euro 164.000 per l'anno 2008, confluiscono nel fondo di produttività di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 novembre 2007 e vengono destinate per lo stesso anno al miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse verranno utilizzate prioritariamente per il riconoscimento economico delle prestazioni rese in occasione delle Festività particolari, per compensare le specifiche attività istituzionali svolte dal personale al di fuori della sede di servizio e per corrispondere emolumenti finalizzati ad incentivare i controlli in materia di prevenzione incendi e sicurezza tecnica.

3. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma precedente sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale.

4. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

Articolo 32

Personale convocato per controlli sanitari

1. Il personale direttivo convocato dalle Commissioni Medico Ospedaliere dal Servizio Sanitario Nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'articolo 13 del DPR 210/84 (libretto sanitario di rischio) ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre l'orario di lavoro.

Articolo 33

Assegnazione temporanea

1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento

Prot. 684
S 195 bis

Roma, 1 APR. 2008

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

- 
- F. VVF CISL
 - FP CGIL VVF
 - UIL PA VVF
 - RdB PI CUB
 - CONFSAL VVF

LORO SEDI

E per conoscenza:

AL SIG. DIRIGENTE GENERALE
CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

SEDE

OGGETTO: Ulteriori risorse per il fondo di amministrazione.

Al fine della sollecita attuazione dell'art. 43 dell'Ipotesi di Accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente - siglato lo scorso 13 marzo - e di seguito al pregresso confronto concernente l'attuazione dell'art. 3, comma 136, della legge n. 244/2007 ("Patto per il soccorso"), questa Amministrazione ritiene utile avviare la prevista fase negoziale a livello decentrato nazionale in relazione a quanto direttamente previsto dal 2° comma del medesimo art. 43, ossia:

1. riconoscimento economico delle prestazioni rese in occasione di alcune delle maggiori festività nazionali;
2. incentivazione delle prestazioni operative temporanee effettuate fuori delle sedi di servizio.

Nel richiamare l'attenzione di codeste OO.SS. su criteri e sui termini già previsti dal comma 3 del citato art. 43, si evidenzia, altresì, che potranno essere definite ulteriori finalità di utilizzazione di risorse ancora disponibili, in relazione ad altri istituti volti anch'essi al miglioramento della qualità del servizio operativo.

Al riguardo, si resta in attesa di cortesi osservazioni e proposte.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Pecoraro)

Articolo 43
Ulteriori risorse per il fondo di amministrazione

1. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riferite al personale non dirigente e non direttivo, pari ad euro 7.251.000 per l'anno 2008, confluiscono nel Fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e vengono destinate per lo stesso anno al miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale.
2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse verranno utilizzate prevalentemente per il riconoscimento economico delle prestazioni rese in occasione delle festività particolari e per compensare le specifiche attività istituzionali svolte dal personale al di fuori della sede di servizio. (1)
3. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma precedente sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale da stipulare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; ulteriori finalità di utilizzazione delle risorse medesime sono altresì definite nell'accordo decentrato a livello nazionale di cui sopra.
4. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'Irap a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.